



Comune di Fidenza

Settore Servizi Tecnici
Servizio Pianificazione Territoriale
e Rigenerazione Urbana
U.O. "Struttura Tecnica in Materia Sismica"

Fidenza, 04/03/2025

Via PEC _____

Ai Sigg. Sindaci

Ai Responsabili SUE/SUAP

dei Comuni Convenzionati
con il Comune di Fidenza
per le funzioni in materia Sismica.

OGGETTO: L.R. 19/2008 – Chiarimenti sulla rilevanza sismica delle tolleranze costruttive e sulle procedure di titolo sismico in sanatoria a seguito del D.L. n.69/2024, convertito, con modificazioni dalla L.n.105/2024. Indicazioni operative.

La legge regionale n.19/2008, attribuisce alla Regione (art. 4, comma 1) "le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia sismica", a tal proposito si inoltra il parere a firma congiunta del Settore Governo e Qualità del Territorio e del Settore Difesa del Territorio pubblicato da parte della Regione con Prot. 07/01/2025.0006266.U (d'ora in poi "parere" ed allegato alla presente) inerenti i chiarimenti sulla rilevanza sismica delle tolleranze costruttive.

Si allega inoltre, per conoscenza, un secondo parere, relativo alle procedure di titolo sismico in sanatoria a seguito del D.L. n.69/2024, convertito, con modificazioni dalla L.n.105/2024 e alla procedura per la regolarizzazione di difformità di carattere strutturale, NON aventi rilevanza sostanziale, relative a procedimenti sismici già conclusi (Rif. int. n. 304), sempre dalla Regione Emilia Romagna con Prot. 20/09/2024.1032370.U. Su questo secondo parere non vengono espresse ulteriori considerazioni in questa nota.

PREMESSE

Per il corretto inquadramento della procedura indicata nel parere, è utile chiarire che tutti i Comuni convenzionati per le funzioni in materia sismica con il Comune di Fidenza, ossia Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Roccabianca, ricadono in Zona Sismica 3 e quindi in "**Zone a Bassa sismicità**" ai sensi dell'art.94-bis del d.P.R. n.380/2001.

Le procedure indicate nel parere sono "***...SOSTITUTIVE, dunque, delle indicazioni rese sulla previgente normativa dal Parere CTS n. 68, seduta n. 26, 17 dicembre 2013, disponibile al link: Parere in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n.19 del 2008 e del suo coordinamento con l'art. 22 della medesima legge...***"

1) TOLLERANZE E/O DIFFORMITÀ PARZIALI.

1.1) Aspetto generale

Per quanto riguarda le tolleranze (art. 34-bis del d.P.R. n.380/2001) e/o le difformità parziali (art. 36-bis del d.P.R. n.380/2001) trova diretta applicazione quanto indicato nel parere e quindi, la nuova procedura prevede di:

- a) Classificare se le *“tolleranze/difformità parziali”* **COSTITUISCONO OGGI** rispettivamente interventi rilevanti / interventi di minore rilevanza / interventi privi di rilevanza (IPRIPI) ai sensi della DGR 1814/2020 o opere non strutturali (ONS).
- b) Presentare al SUE Comunale, a sanatoria, il titolo abilitativo sismico con la relativa documentazione prevista per il tipo di opere realizzate in difformità o in tolleranza secondo il seguente schema;

<i>Tipo Intervento D.G.R. 1814/2020</i>	<i>Titolo Abilitativo sismico richiesto e mod.</i>
<i>“Rilevante”</i>	Autorizzazione Sismica in sanatoria – MUR A.2
<i>“Minore Rilevanza”</i>	Deposito delle Strutture in sanatoria – MUR D.2
<i>“Privo di rilevanza” (IPRIPI)</i>	Documentazione in sanatoria prevista per gli IPRIPI (DGR 2272/2016). MUR A1/D1
<i>“Opere non strutturali” (ONS)</i>	MUR A1/D1

Si segnala che in zona a bassa sismicità, l'unico caso possibile ricadente in Autorizzazione Sismica, è che la *“tolleranza/difformità parziale”* costituisca oggi un intervento di “Sopraelevazione degli edifici” (punto A.4.2 della D.G.R. 1814/2020) definito ai sensi nella DGR 1879/2011 per le parti non in contrasto con il §8.4.3 della NTC-2018.

1.2) Modalità di attestazione della “conformità alle norme del tempo”.

Per quanto riguarda le modalità con le quali il tecnico incaricato possa attestare la prevista *“conformità alle norme del tempo”*, *“...Poiché, nel corso degli anni, non solo si è succeduta l'approvazione di nuove normative tecniche (da ultimo, le NTC 2018), ma è anche sopravvenuta la classificazione sismica del territorio, potrebbe ovviamente verificarsi la casistica in cui la normativa tecnica di riferimento sia limitata alla verifica delle azioni statiche, escludendosi l'applicabilità della normativa antisismica...”*.

Sulla base di quanto espresso nel parere regionale, nel caso in cui non fosse possibile individuare una norma del tempo si applicherà generalmente la NTC-2018 ed in particolare quanto previsto nel Cap. 8 e *potrebbe anche in questo caso verificarsi la casistica in cui la verifica sia limitata alle sole azioni statiche e ambientali non sismiche, in particolare per gli interventi realizzati prima della classificazione sismica del territorio regionale avvenuta in data 23 Ottobre 2005.*

1.3) Rimborsi Forfettari.

Per le autorizzazioni sismiche in sanatoria e per il deposito delle strutture in sanatoria, il rimborso forfettario dovuto, sarà determinato in base a come i lavori, che costituiscono “*tolleranze/difficoltà parziali*”, sono stati **OGGI** qualificati ai sensi della NTC-2018 ossia:

Nuova Costruzione

Miglioramento

Adeguamento

Riparazione o intervento locale

Per gli interventi IPRIPI e ONS attualmente non è dovuto alcun rimborso forfettario.

1.4) Elaborati minimi e relativi contenuti.

In termini di elaborati, i contenuti minimi previsti per le autorizzazioni sismiche in sanatoria e per i depositi strutturali in sanatoria, si farà riferimento sempre alla DGR 1373/2011 ed alla modulistica MUR attualmente in vigore.

Per gli interventi inquadrati come IPRIPI : “...*Ci si riferisce, dunque, solo agli IPRIPI contrassegnati dal codice L1 e L2 nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 2272 del 2016, considerato che per gli interventi LO non è dovuta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto...*”.

Sarà di fondamentale importanza individuare il corretto procedimento, indicando, nella modulistica unificata, nel campo “*per lavori di:*” la casistica corretta come di seguito indicato:

Nel MUR A.2

MUR A.2 – Istanza di autorizzazione sismica

ID SIS



Struttura tecnica competente in materia sismica

Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di

Con riferimento alla richiesta o presentazione di PdC / SCIA /

n. del prot.

per lavori di: **SANATORIA PER PARZIALE DIFFORMITA' e/o REGOLARIZZAZIONE TOLLERANZE**

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ID SIS [REDACTED]



Struttura tecnica competente in materia sismica

Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di [REDACTED]

Con riferimento alla⁽¹⁾ richiesta o presentazione di PdC / SCIA / [REDACTED]
n. [REDACTED] del [REDACTED] prot. [REDACTED]

per lavori di: **SANATORIA PER PARZIALE DIFFORMITA' e/o REGOLARIZZAZIONE TOLLERANZE**

DEPOSITO DEL PROGETTO ESEVUTIVO RIGUARDANTE LE STRUTTURE

2) DIFFORMITÀ TOTALI - ART. 36 DEL D.P.R. N.380/2001.

2.1) Aspetto generale

Per quanto riguarda le difformità totali (art. 36- del d.P.R. n.380/2001), riferendosi a quanto previsto nell'art.22 comma 2 della L.R. 19/2008, in autorizzazione sismica in sanatoria si dovrà dimostrare con valutazione della sicurezza o con interventi strutturali l'adeguamento alle NTC-2018 (statica e sismica), in entrambi i casi sarà dovuto il collaudo statico ai sensi dell'art. 19 della L.R.19/2008.

2.2) Rimborsi Forfettari.

Per le autorizzazioni sismiche in sanatoria, l'importo del rimborso forfettario, sarà determinato calcolando il rimborso corrispondente all'intervento di nuova costruzione raddoppiandolo.

2.3) Elaborati minimi e relativi contenuti.

In termini di elaborati e di relativi contenuti minimi previsti per le autorizzazioni sismiche in sanatoria, si farà riferimento sempre alla DGR 1373/2011 ed alla modulistica MUR attualmente in vigore. Sarà fondamentale per individuare il corretto procedimento che venga indicato nel campo "per lavori di:" la casistica corretta.

Nel MUR A.2

MUR A.2 – Istanza di autorizzazione sismica

ID SIS [REDACTED]



Struttura tecnica competente in materia sismica

AI S.U.E./S.U.A.P. del Comune di [REDACTED]

Con riferimento alla richiesta o presentazione di PdC / SCIA / [REDACTED]

n. [REDACTED] del [REDACTED] prot. [REDACTED]

per lavori di: **SANATORIA PER TOTALE DIFFORMITÀ**

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

(art.11 L.R. n.19/2008 e s.m.i., DPR 380/2001, DM 30/04/2020, DGR 1814/2020)

3) OSSERVAZIONI FINALI

Quanto oggetto di questa nota della STC, diretta a tutti i Comuni Convenzionati, costituisce prima indicazione al fine di garantire piena operatività a quanto disposto con il parere regionale, in una fase nella quale il necessario coordinamento tra disposizioni Nazionali e competenza della Regione dovranno necessariamente trovare una sintesi.

Sarà nostra cura aggiornare i Comuni Convenzionati a fronte di modifiche e chiarimenti che in tal senso interverranno in materia, restando a disposizione per ogni approfondimento fosse ritenuto necessario.

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA TECNICA COMPETENTE
IN MATERIA SISMICA
Arch. Alberto Gilioli
(Firmato digitalmente)

Allegato:

- Parere Prot. 07/01/2025.0006266.U ;
- Parere Rif. int. n. 304, Prot. 20/09/2024.1032370.U ;